

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ___ del ___/___/___

Oggetto: Contratto Attuativo Specifico di Accordo quadro con un solo operatore economico relativo ai servizi specialistici di diagnostica strutturale per le prestazioni relative all'esecuzione di indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio afferenti ai "Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della Casa della Comunità del Distretto di Cagliari Area Vasta sita in Cagliari, Via Quesada s.n.c"., Cpv 71350000/6 CIG FIGLIO BBC7AF1164

L'anno 2026, giorno e luogo della sottoscrizione in calce, tra:

l'Ing. Fabio Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari, in forza della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede legale in Ospedale Marino, viale Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 , d'ora innanzi per brevità **"Committente"**,

e

l'Operatore Economico _____, con sede legale in _____, in persona del legale rappresentante signori _____ nato a _____ il //, domiciliato, ai fini del presente contratto in via _____, CF _____, P.IVA _____ ove dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente atto, in seguito denominato **"Affidatario"**.

PREMESSO

- Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di accordo quadro con un solo operatore economico inerente i servizi specialistici di diagnostica strutturale e prove di laboratorio, il _____ dipendente in forza a tempo indeterminato alla S.C.

Ufficio Tecnico e Patrimonio della Committente

- che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la procedura di affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b) e dell'art. 59 D.lgs 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto servizi specialistici di diagnostica strutturale e prove di laboratorio, per le Case di Comunità (CDC) e altre strutture della Asl n.8 di Cagliari o comunque in uso alla stessa della durata di anni tre.

- che la procedura è stata radicata sul portale Net4market avendo quale valore dell'appalto per accordo quadro la somma massima spendibile di € 139.000,00 ;

- che l'operatore economico, invitato alla presentazione dell'offerta sul portale, ha avanzato la sua offerta economica offrendo un ribasso sull'intero importo spendibile nella misura del % da valersi quale ribasso fisso per ciascun contratto attuativo;

- la copertura di ciascun contratto attuativo verrà distintamente individuata ed attribuita in sede di attivazione del predetto;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata disposta l'affidamento dell'accordo de quo in favore dell'appaltatore in epigrafe;

- che la Stazione appaltante intende avvalersi del detto Accordo quadro, affidando al professionista così individuato i servizi specialistici di diagnostica strutturale e prove di laboratorio, con riferimento all'intervento "Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della Casa della Comunità del Distretto di Cagliari Area Vasta sita in Cagliari, Via Quesada s.n.c. ".

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Disposizioni Generali del contratto attuativo

Tutte le normative vigenti, i provvedimenti amministrativi richiamati e le premesse in

fatto e in diritto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Affidatario dichiara e garantisce il possesso dei requisiti professionali, delle competenze tecniche e dei titoli necessari per i servizi in oggetto.

Vengono qui espressamente confermate e ribadite tutte le clausole dell'Accordo Quadro se ed in quanto compatibili.

Art. 2. Oggetto del contratto attuativo

La Committente affida all'Appaltatore, l'esecuzione dei servizi specialistici di diagnostica strutturale relativi all'intervento "Lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della Casa della Comunità del Distretto di Cagliari Area Vasta sita in Cagliari, Via Quesada s.n.c. alle medesime condizioni tecniche ed economiche già disciplinate nell'Accordo Quadro de quo.

Si intendono comunque ricomprese nell'accordo quadro tutte quelle attività necessarie, propedeutiche o comunque funzionali alla esecuzione delle prestazioni a regola d'arte e secondo la migliore scienza ed esperienza nel finale perseguimento del fine pubblico e la osservanza dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguirle a regola d'arte, tutte le prestazioni indicate nell'allegato capitolato prestazionale, avendo massima cura e diligenza nel rendere il servizio finito e completo

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni con piena autonomia organizzativa, utilizzando mezzi, strumenti e risorse proprie e assumendosi integralmente i relativi rischi professionali e organizzativi.

L'Affidatario potrà avvalersi della propria struttura operativa per le attività di supporto, in particolare durante le fasi di sopralluogo, rilievo, indagine e raccolta dati, fermo restando che egli ne mantiene la responsabilità diretta, esclusiva e personale

sotto ogni profilo tecnico, organizzativo e professionale.

Art. 3. Importo contrattuale e durata del contratto attuativo

L'importo contrattuale per l'intervento in oggetto è pari ad € 13.160,00 al lordo del ribasso offerto dello 0,01, iva di legge esclusa.

Le parti danno atto che il ribasso percentuale dell'accordo quadro nella misura del% sarà applicato alle parcelle composte in ottemperanza al D.M. 17/6/2016 e determinerà l'importo effettivo del presente contratto attuativo.

I costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali è pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs 81/2008 e pertanto non viene redatto ed acquisito il documento di valutazione dei rischi (DUVRI), in precisa dipendenza della natura dell'appalto e della sua insensibilità alle interferenze.

Sono da escludersi rischi di interferenze con la ordinaria attività della Stazione appaltante, che dovranno rigorosamente venire prevenuti e comunque impediti.

La durata del presente accordo attuativo viene così scadenziata:

1)

2)

3)

4)

L'affidatario dichiara di avere ben compreso, impegnandosi in tal senso, di non avere nulla da pretendere a fronte di prestazioni non richieste o di somme non consumate, e di avere esclusivamente diritto al corrispettivo effettivamente maturato a fronte di prestazioni effettivamente richieste e svolte a regola d'arte.

Il Committente potrà disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023, nelle more della stipulazione dei contratti attuativi previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'Affidatario, nello svolgimento delle singole prestazioni, si impegna a rispettare rigorosamente le scadenze e i tempi di esecuzione indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

L'inosservanza dei termini, quando imputabile esclusivamente all'Affidatario, comporta l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, restando comunque salva la facoltà del Committente di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni nei tempi e con le modalità stabilite dalla Stazione appaltante, conformemente alle disposizioni impartite e ai documenti progettuali approvati.

Precisazioni:

a) I termini contrattuali sono espressi in giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data della formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di affidamento. Il rispetto dei termini sarà valutato a partire dal formale e completo deposito presso il Committente degli elaborati previsti per ciascuna fase dell'incarico.

b) Le scadenze temporali non comprendono eventuali ritardi derivanti da prestazioni o attività non rientranti nell'oggetto dell'incarico, ovvero da eventi non imputabili all'Affidatario.

c) L'Affidatario può richiedere la sospensione delle prestazioni qualora sussistano circostanze specifiche che impediscano la regolare esecuzione dell'incarico, ai sensi del Codice dei Contratti e di quanto previsto nel Capitolato Tecnico-Prestazionale. La sospensione è disposta dal Committente mediante apposito verbale, sottoscritto dall'Affidatario.

Al venir meno delle cause della sospensione, è redatto verbale di ripresa, contenente

il nuovo termine contrattuale aggiornato.

In caso di particolari difficoltà o ritardi sopravvenuti, il Committente può concedere motivata proroga, al fine di assicurare la qualità e il buon esito dell'incarico.

Qualora siano richieste prestazioni aggiuntive o variazioni, i termini di esecuzione saranno conseguentemente aggiornati.

È ammessa la revisione dei prezzi esclusivamente nei termini e con le modalità previste dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto del DM 30/3/2026.

Art. 5 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e clausola di rinegoziazione.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Qualsiasi variazione, sospensione o modifica delle prestazioni deve essere formalizzata mediante atto scritto, firmato dal RUP. In difetto, ogni danno, maggior onere, ritardo o altro pregiudizio derivante dall'esecuzione delle prestazioni sarà a esclusivo carico dell'Affidatario.

A norma dell'art. 9 Dlgs 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie non prevedibili, avulse dalla normale alea contrattuale, che comportino uno squilibrio rilevante all'originale assetto contrattuale, la parte svantaggiata che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede, nei limiti, modi e forme dell'art. 9 D.lgs 36/2023.

Art. 6. Oneri a carico del committente

Il Committente si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni, i documenti e i dati in proprio possesso necessari per l'espletamento dell'incarico e a garantire la gestione dei rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori coinvolti nella

procedura.

In particolare, il Committente si impegna a:

- a) Fornire gli elaborati di progetto disponibili e, ove pertinenti all'intervento, eventuali ulteriori elaborati presenti nella banca dati dell'Amministrazione;
- b) Convocare le necessarie riunioni di coordinamento con i diversi soggetti coinvolti nella procedura;
- c) Garantire, su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, l'accesso libero alle aree e/o ai fabbricati interessati dall'incarico per l'intera durata dello svolgimento delle prestazioni. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di eventuali collaboratori per l'esecuzione dei sopralluoghi ritenuti necessari.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività di competenza del Committente comporterà la sospensione dei termini contrattuali.

Art. 7. Obblighi e oneri a carico dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto, l'incarico comprende l'esecuzione di tutte le attività, prestazioni ed elaborati necessari a garantire il completo e corretto adempimento del contratto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle prescrizioni tecniche e amministrative applicabili.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli

organi della SA.

L’Affidatario si impegna a redigere report periodici di avanzamento delle attività commesse, con separata indicazione per ciascuno degli interventi con evidenza delle criticità e degli esiti delle verifiche effettuate.

Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per partecipare a riunioni collegiali indette dal RUP ritenute necessarie al fine del corretto svolgimento della prestazione. Sono altresì a carico dell’Affidatario le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dalla ASL 8. Sono a carico della ASL 8 le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo ed eventuale rivalsa INPS.

L’Affidatario nell’esecuzione del servizio dovrà:

- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del Capitolato Tecnico Prestazionale;
- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio in tutta sicurezza, sollevando l’ASL 8 CA da responsabilità in ordine al personale dell’Affidatario.
- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall’ASL 8 CA, per il tramite del RUP;
- comunicare tempestivamente all’ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della prestazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta

elettronica;

– farsi carico delle spese dei bolli;

– ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi

derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di

lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo

a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali,

nonché gli obblighi di tracciabilità.

L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non divulgazione di

dati e informazioni di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. Tutta

la documentazione prodotta resta di esclusiva proprietà della Committente.

Art. 8 Clausole sociali

L’affidatario dichiara di essere consapevole e di ben conoscere gli obblighi di cui agli

artt. 46 e 46 bis del D.lgs 198 del 11/04/2006 e della Legge n. 68/1999. Dichiara ai

sensi e per gli effetti di tali previsioni normative di avere alle proprie dipendenze il

numero di x lavoratori subordinati e pertanto di non essere/ essere tenuto alla

consegna di copia della relazione sulla parità di inserimento sociale o al Rispetto della

Legge n. 68/1999.

Art. 8 Bis. Parità di Genere e Pari Opportunità

L’Affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione del contratto, i principi di parità

di genere e pari opportunità, come previsto dal Codice Appalti, garantendo la parità

salariale e l'assenza di discriminazioni.

Nell'assunzione del personale dedicato alla commessa, l'appaltatore si impegna a

garantire un equilibrio di genere pari almeno al 30%, ai sensi delle norme vigenti.

Per le aziende con oltre 15 dipendenti, l'operatore si obbliga a consegnare alla

Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula o in fase di esecuzione, una relazione

sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

Per le imprese con 50 o più dipendenti l'appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto copia autentica della relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, includendo dati su assunzioni, formazione, promozioni e livelli.

L'inadempimento di tali obblighi costituisce una violazione contrattuale e comporterà l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 8 ter. Rispetto della Legge n. 68/1999

al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Affidatario si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a mantenere la conformità agli obblighi di assunzione previsti dalla suddetta normativa, garantendo la regolarità della propria posizione dinanzi agli uffici competenti.

L'Affidatario si impegna a presentare, entro 15 giorni dalla richiesta, copia dell'ultimo prospetto informativo inviato agli uffici competenti (ex art. 9 L. 68/99) e/o certificazione di ottemperanza alle norme sul collocamento mirato.

L'eventuale accertato inadempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui alla Legge 68/99, in corso di contratto, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 9 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta in ogni caso vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Affidatario resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi, anche qualora le stesse siano eseguite mediante subappalto.

Ove previsto dalla normativa vigente, le attività di prova e certificazione dovranno essere eseguite esclusivamente da laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001.

È vietato l’affidamento integrale a terzi dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

Art. 10. Penali

Qualora l’Affidatario non rispetti i termini stabiliti nei singoli contratti attuativi e/o relativi capitolati prestazionali, il RUP di riferimento ne darà formale avviso mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o richiesta motivata di proroga.

Se le motivazioni presentate non risultassero idonee, il RUP potrà negare la proroga e applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto, fino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno

Le penali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla fase o attività oggetto del ritardo e potranno essere trattate in sede di liquidazione delle competenze.

Le penali non si applicano se il ritardo è dovuto a cause non imputabili all’Affidatario, eventi di forza maggiore debitamente comprovati o circostanze riconducibili al

Committente o a soggetti terzi.

Se l'ammontare complessivo delle penali raggiunge il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Committente potrà risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di inadempimenti o errori nell'espletamento delle attività, il Committente, tramite il RUP, potrà intimare all'Affidatario, mediante nota formale trasmessa via PEC, di adempiere entro un termine perentorio di trenta (30) giorni, sospendendo nel frattempo i pagamenti in corso.

Decorso inutilmente tale termine, il Committente potrà procedere alla revoca dell'incarico e affidare a terzi le prestazioni residue a carico dell'Affidatario, che sarà tenuto a sopportare eventuali maggiori oneri sostenuti.

L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno determinato la revoca. È fatto obbligo all'Affidatario di collaborare con il Committente e fornire ogni documentazione richiesta inerente all'incarico. Eventuali osservazioni devono essere presentate entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, le penali si intendono accettate definitivamente.

Art. 11. Obblighi di tracciabilità

I pagamenti verranno effettuati all'Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato a _____ nato a _____ il // e residente a _____ e identificato con codice IBAN _____

La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è _____ nato a _____ il //, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via _____, che lo stesso ha comunicato alla Committente con _____

conforme nota scritta.

Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L’Affidatario è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale.

Art. 12. Pagamenti

Il pagamento del compenso avverrà a saldo, entro **60 (SESSANTA)** giorni dall’emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa verifica contributiva. Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da parte del RUP.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare
Poetto n. 12, 09126 Cagliari

Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926

Il codice ufficio fatturazione: 8H52JD.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

Si conviene con assoluto rigore che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (tipo 8-T-2026-xx) nonché il numero dell'ORDINE SISAR e la data dello stesso. In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

Art. 13. Coperture Assicurative

In applicazione dell'art. 5 del DPR n. 137/2012, l'Affidatario risulta assicurato presso con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, al n° rilasciata in data da, agenzia di, con massimale di

L'Affidatario esonera la Committente dalle responsabilità e conseguenze relative ad incidenti e infortuni che, in dipendenza dell'espletamento dell'incarico, possano verificarsi a sé o ai propri collaboratori.

In applicazione dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria serie n°, rilasciata da in data, la cui somma garantita è pari al 3% del valore del contratto, corrispondente a € (diconsi Euro), valida dal al

Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale del contratto e sarà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi della cauzione.

L'Affidatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine prefissato dalla ASL n. 8 CA, qualora quest'ultima abbia dovuto utilizzarla, in tutto o in parte, durante

l'esecuzione del contratto.

Art. 14. Facoltà di revoca; clausola risolutiva espressa-; recesso

La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora:

- l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso ai sensi dell'art 126 del D.Lgs 36/2023;
- si verifichino gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La ASL n. 8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) Ritardo nella consegna degli elaborati, documentazione tecnica o delle prestazioni previste dal contratto, superiore a 10 giorni dal termine stabilito, o comunque pregiudizievole per il buon esito dell'incarico;
- b) Accertamento di evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico affidato;
- c) Inosservanza ingiustificata delle condizioni del contratto, delle norme di legge o aventi forza di legge, o mancata produzione della documentazione richiesta dal RUP;
- d) Mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico.

In caso di risoluzione, l'Affidatario dovrà consegnare all'ASL n. 8 CA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari per consentire l'esecuzione del contratto da parte della stessa o di terzi.

La ASL n. 8 CA può recedere dai singoli contratti attuativi contratto ai sensi dell'art. 123 D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento ed a prescindere dallo stato di esecuzione

delle prestazioni per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti)

giorni, da comunicarsi all’Affidatario via PEC. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuta al pagamento:

- delle prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della comunicazione, come attestate dal verbale di verifica;
- delle spese sostenute dall’Affidatario.

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danni alla ASL n. 8 CA.

Qualora, durante l’esecuzione del contratto, venga attivata una Convenzione Consip ai sensi dell’art. 26, co. 1, della Legge n. 488/99 relativa al servizio oggetto del contratto, l’Affidatario dovrà uniformarsi ai parametri prezzo-qualità di Consip. In caso contrario, la ASL n. 8 CA potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e di un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 15 Proprietà degli elaborati

Ciascun documento, elaborato progettuale comunque qualificato è da ritenersi di proprietà piena ed esclusiva della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione o utilizzazione a qualunque titolo, così come introdurvi modifiche o variazioni, senza che l’Appaltatore possa avere alcunchè da obiettare.

Tutte le informazioni, notizie ed informazioni di cui l’affidatario sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle prestazioni sono coperte dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

Art. 16. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente

contratto, o in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, e che

non possa essere risolta in via conciliativa tra le parti, qualunque sia la sua natura

tecnica, amministrativa o giuridica, sarà deferita al giudice competente del foro di

Cagliari.

Si precisa che è espressamente esclusa la clausola arbitrale.

Art. 17. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza giuridica, le parti

eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare

Poetto n. 12 – 09126 e digitale nella propria pec registrata ufficialmente.

Art. 18. Documenti allegati al contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- l'offerta economica, sebbene non allegata materialmente al presente contratto;
- il Capitolato Speciale Prestazionale (CSP).

Le parti concordano che fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche se non materialmente allegati:

- la cauzione definitiva;
- la dichiarazione di tracciabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Patto di integrità;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n.

190/2012, comma 16-ter, e all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

Detti elaborati, sottoscritti da entrambi i contraenti, restano depositati e custoditi

presso la ASL n. 8 CA.

Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta dall’Affidatario, fa piena prova e il suo contenuto è incontestabile dall’Affidatario, che rinuncia a opporre eccezioni al riguardo.

Art. 19. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L’Affidatario, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario Asl 8 del n. 110 del 27/6/2025. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 20. Patto di integrità

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art. 21. Divieto di Pantouflage/Revolving Door

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, l'Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dell'affidamento. In caso di violazione di tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto e l'Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22. Registrazione e spese di contratto

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Art. 23. RUP - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di ciascun intervento svolge altresì le funzioni di Responsabile della fase esecutiva ai sensi dell'art. 114 del medesimo Codice.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i,

con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il trattamento dei dati personali avverrà altresì nel rispetto delle Linee guida AGID sulla conservazione digitale per la gestione documentale elettronica.

Art. 24. Interpretazione del contratto e del capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati, prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la prestazione è stata richiesta e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale Prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione:

- a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione alle regole generali;
- b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari o all'ordinamento giuridico;
- c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;
- d) infine, quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale Prestazionale deve tenere conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione degli obiettivi dell'incarico. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli 1362-1369 del Codice Civile.

Qualunque disposizione omessa o non correttamente riportata nel Capitolato Speciale Prestazionale, ma contenuta nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei servizi, deve comunque essere rispettata secondo il suo testo originale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari

Ing. Fabio Francesco Farci

.....

L’Affidatario:

.....

Si provvede alla controfirma delle clausole vessatorie a norma dell’art. 1341 c.c

Art. 8 (Clausole sociali); Art. 8 Bis. (Parità di Genere e Pari Opportunità); Art. 8 ter.

(Rispetto della Legge n. 68/1999); art. 9 (Divieto di cessione del contratto.

Subappalto); Art. 10 (penali); art.11 (tracciabilità); 14 (clausola risolutiva espressa;

recesso); 16 (risoluzione delle controversie); 17 (domicilio legale); 19 (codice di

comportamento); 20 (Patto di integrità); 21 (divieto di pantouflage)

L’Affidatario:

.....